

Proposta di legge per Pensione a membri delle
corporazioni religiose soppresse qualunque fosse l'asse
patrimoniale delle medesime
presentata dal Deput. Minichi d'Attri nella seduta
del 24. Genn. 1862

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi 1. 2. 3. 4. 8. 7. 9.

letta il 29. Genn.

Sviluppata e adottata un'ordine del giorno
li 1. febb. 1862.

Camera degli uffici
12. 8. 3. 479

Camera di Legittimità



Proposta di legge del Signor Deputato V. Berti

religiosa
Servizio a nunti della corporazione soppressa
quindici per cento l'anno patrimoniale
della medesima

La riforma deve contemporarsi col rispetto
dell'intimità e diritto del terzi

Da qui la parte di proprietà con cui nell'abolizione
de feudi e fidejussioni fu ricambiata la pensione
affettuosa del primo grado di parentela, e la pensione
alimentare, che toccò la legge ~~proprietaria~~ del
1805, che l'altro del governo italiano
25 aprile 1808 accordava agli individui
dei componenti le corporazioni religiose
sopresse

Da qui il diritto alla pensione, che agli
individui nominati riservava per
la legge 29 Maggio 1855 nelle antiche
provincie, alla quale fecero eco con
loro rispettivi decreti i Comitati
dei dell'Umbria e delle Marche

Sono la legge 29 Maggio 1855, e le con
formi disposizioni de' Comitati
dei delle Marche e dell'Umbria,
avanzando con avaro calcolo a ser
vizio della pensione i redditi del patto
moniale delle corporazioni sopresse,

anche i filozofii dell'individuo lasciano
poco o niun ~~tracollo~~
secondo la ricchezza ~~del~~ del Monaca
e, colui che nello stato di consista ^{si}
siano assicurata una tal quale sussistenza
mentre finano un massimo di 100 in 100
lire annue pe' singoli appartenenti a un
monastero o di cui rendite, ragguagliate
a due mila e per lire ~~si rendono~~ per
capo.

Le civiltà della vita comune im-
pugna da' comunisti

La posizione de' esser il surrogato di quello
stato sociale, a cui per la soppressione
de' conventi vengono strappati ed ora, che
in essi si erano ricovrati, non il quote
proporzionale delle rendite; e tanto me-
no, quando il religioso si aveva a
garanzia del suo sostentamento non
la rendita sola, ma il capitale dell'ipote-
cato.

Questa legge che si modella sopra i filozofii
dell'uomo quando la ricchezza della corporazio-
ne, mi dar un avanzo di rendite, e assume per
norma la ricchezza quando i suoi redditi non
al di sotto de' reali filozofii dell'individuo, dov-
ranno nella pratica risultare ^{pratici} ~~confor-~~
mi alla sua esistenza. E il reale difetto
di rendite, o la difficoltà della liquidazione
ha lasciato grande numero ~~delle~~ ^{di} religio-
si o tanto i nati in patria o privazioni e
dolori, che conciliando simpatia ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~
zioni difficili eccitano diffidenza e rispetto
verso il nostro governo riparatore
Si propongono pertanto un progetto di legge

che informando come la disposizione del 1858
e del 1859 a disporre le concessioni di
corporazioni require tanto in ordine di
popolazione che di mendicanti, si concessero con
una congrua pensione della utilità del
provinciale loro stato.

articolo 1.

I religiosi, professi maschi e femmine
appartenenti a corporazioni, i di cui
beni, qualunque essi siano, sono sta-
ti dall'ottobre 1859 in poi applicati
alla Cassa Ecclesiastica avranno
una pensione di annue lire trecento
fino all'età di cinquant'anni,
di seicento da questa età sino
a tutta la vita.

articolo 2°

all'istessa pensione avranno diritto
gli individui degli ordini mendicanti
le di cui corporazioni particolari sia-
no state soppresse, ed impedita di
fatto nell'esercizio di loro istituto.

I servienti delle ~~medesime e delle altre~~
predette corporazioni, che vincolati da
voti solenni o semplici, abbiano presta-
to l'opera loro per dieci anni, avranno
diritto ad una pensione ^{annua} di lire tre
cento se abbiano compiuta l'età di an-
ni quaranta, e di lire 200 se ha-
no di un'età inferiore, ed abbiano ser-
vito almeno per un triennio.

„Anonimo di Vinchi

„Giovanni Morandini

Tranquillo Lotta

Giuseppe Soldini

Vincenzo Salera

Francesco Salari

Giambattista Carletti Giampieri

Franco Muratori

Matteo Ricci

Nicola Schiavoni Leonoffina

Don. Paolo Nysticus

E' adottato un ordine del giorno del
Dep. Mancini.

Comunale del 1. febbrajo 1862.



Proposta di legge del
Deputato Nicotri

Pensione a' membri delle corporazioni religiose
sopprese qualunque fosse l'ape patrimoniale della
medesima.

La riforma deve contemperarsi col rispetto dell'
interesse e diritto dei terzi.

Da qui la parte di proprietà con cui nell' aboli-
zione de feudi e fidecommessi fu ricambiata la
ragionevole aspettativa del proprio chiamato, e la pensione
alimentaria, che è tanto la legge del 1809, che l'attiva
del governo italico. 29 aprile 1808 accordava agli individui
componenti le corporazioni religiose sopprese.

Da qui il diritto alla pensione che agli individui
surnominati riservavasi per la legge 29 maggio 1855
nelle antiche provincie, alla quale fecero eco con loro
rispettivi decreti i commissari dell' Umbria e della
Marche.

Però la legge 29 maggio 1855, e le conformi disposizioni
dei commissari della Marche e dell' Umbria, apponendo
con avaro calcolo a norma della pensione i redditi pra-
trionniali delle corporazioni sopprese, ansietà i bisogni
dell' individuo lasciando con poco o nessun sussidio
secondo la ricchezza del Monastero, coloro che nello stato
di civiltà si erano procurata una tal quale suffi-
ciente, mentre fissavano una massima di sei in
ottocento lire annue per singoli appartenenti a un Monas-
tero le di cui rendite raggiungevano a 2000 e più lire per
capo.

~

La pensione dev'essere il surrogato di quello stato sociale, a cui per la soppressione di conventi vengono strappati coloro, che in essi si erano ricoverati, non il quote proporzionale delle rendite, o tanto meno, quanto il religioso si aveva a garanzia del suo sostentamento non la rendita solo, ma il capitale dell'istituto.

Questa legge che si modella sopra i bisogni del nonno quando la ricchezza della corporazione può dare un avanzo di rendita sopra al disotto di reali bisogni dell'individuo, doveva avere nella pratica risultati funesti conformi alla sua esorbitanza. O il reale difetto di rendite, o la difficoltà di liquidazione ha lasciato grande numero di religiosi di ambo i sessi in preda a privazioni e dolori, che conciliando simpatia per l'istituzioni distrutte eccitano diffidenza o sospetto verso il governo riparatore.

Vi propongo pertanto un progetto di legge che uniformandosi come la disposizione del 1809 e del 1808 a bisogni di compensenti le corporazioni sopprese tanto dell'ordine di profidenti che di mendicanti, li compensi con una congrua pensione della perdita del primitivo loro stato.

Art. 1°

Il religioso profeta maschi e femmine appartenenti a corporazioni, i di cui beni, qualunque essi siano, sono stati dall'ottobre 1809 in poi applicati alla causa Ecclesiastica avranno una pensione di annue lire 600 sino all'età di cinquant'anni di 700 da questa età sino a tutta la vita.

Art. 9

All' istessa pensione avranno diritto gl' individui degli ordini mendicanti, le di cui corporazioni particolari siano state soppresse, ed impedita di fatto nell' esercizio di loro istituti

I servienti delle predette corporazioni che vincolati da voti solenni o semplici abbiano prestato l' opera loro per 10 anni, avranno diritto ad una pensione annua di lire 500 se abbiano compiuta l' età d' anni 40, e di lire 240 se siano d' una età inferiore, ed abbiano servito almeno per un triennio.